COMUNE DI TORRALBA

PROVINCIA DI SASSARI
www.comune.torralba.ss.it
Tel. 079 847010 fax 079 847085 e mail :
ufficiotecnico@comune.torralba.ss.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 21 DEL 20/07/2007

TORRALBA LI 20/07/2007

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COMUNE DI TORRALBA Ufficio Tecnico Prov. di Sassari

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Salvatorico Fara

Sommario

Art.1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art.2 Categorie di lavori	pag. 4
Art.3 Forniture in economia	pag. 5
Art.4 Servizi in economia	pag. 6
Art.5 Divieto di frazionamento	pag. 8
Art.6 Responsabile del procedimento	pag. 8
Art.7 Forme della procedura e svolgimento del cottimo fiduciario	pag. 8
Art.8 Forma del contratto	pag. 9
Art.9 Lavori di urgenza	pag. 10
Art.10 Perizia suppletiva per maggiori spese	pag. 10
Art.11 Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia	pag. 10
Art.12 Anticipo fondi	pag. 11
Art.13 Requisiti e garanzie	pag. 11
Art.14 Regolare esecuzione	pag. 11
Art.15 Inadempimenti per contratti di cottimo	pag. 11
Art.16 Oneri Fiscali	pag. 12
Art.17 Clausole finali	pag. 12

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione in economia di lavori e l'acquisizione in economia di beni e servizi nei limiti dei seguenti importi:

per lavori (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 125, commi 5, 6 lett. b, 8, art. 204):

- 40.000,00 Euro (affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006);
- 50.000,00 Euro in amministrazione diretta;
- 100.000,00 Euro manutenzione di opere o di impianti;
- 200.000,00 Euro manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;
- 300.000,00 Euro in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi di cui all'art. 198 del DLgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici;

per servizi e forniture: (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 28, comma 1 lett. b, e dell'art. 125, commi 9 e 11);

- 20.000,00 Euro (affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006);
- 211.000,00 Euro per l'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile del Servizio interessato;

per servizi di ingegneria: (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 91, comma 2; dell'art. 125, comma 11; dell'art. 57, comma 6; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005, n. 954; Det. Aut. Vig. LL.PP. n. 1/2006, n. 4/2007);

- 20.000,00 Euro (affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006);
- 100.000,00 Euro a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006; l'invito è rivolto ad almeno cinque (5) soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di professionisti predisposto dal Responsabile del Servizio interessato;

2. La normativa dettata dal presente regolamento non si applica nei casi di acquisti da effettuarsi con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP S.P.A);

Articolo 2
Categorie di lavori

1. Sono eseguibili in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;

3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati, e lavori neccessari al più compiuto completamento di un'opera ;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3
Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 4
Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
m) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 5
Divieto di frazionamento

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
2. È vietato il frazionamento dei servizi di progettazione di cui all'art.3, comma 2, per l'individuazione dei limiti di legge, l'importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento.
3. Non rientrano nel cumulo dei servizi di progettazione quelli relativi all'attività di supporto al responsabile del procedimento di cui alla tabella B6 del D.M. 04.04.2001.

Articolo 6
Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia il comune opera attraverso un responsabile del procedimento individuato ai sensi dell' art. 10 del D.lgs. 163/2006.
2. Il Responsabile del procedimento può essere unico per tutti i procedimenti analoghi ovvero coincidere con il titolare del procedimento medesimo; di tale condizione si darà contezza della determinazione a contrarre.

Articolo 7
Forme della procedura e svolgimento del cottimo fiduciario

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate senza l'intervento di alcun imprenditore. Esse sono eseguite dal personale del Comune di Torralba o di altri enti e/o società ad esso convenzionate o da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o di altri enti e/o società ad esso convenzionate; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto o acquistando i materiali e noleggiando i mezzi eventualmente necessari.
3. Nel cottimo fiduciario l'affidamento è effettuato mediante gara informale, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite apposito elenchi predisposti dal Responsabile del servizio interessato, con la sola eccezione dei casi in cui sia possibile l'affidamento diretto, come individuati all'articolo 1.

4. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

5. I soggetti e le imprese sono invitate a presentare preventivi, con lettera d'invito, con termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione, o nei casi di estrema urgenza anche mediante altro atto (telegramma, telefax, email, ecc.), e deve contenere:

- l'oggetto della prestazione o servizio
- le caratteristiche tecniche
- le modalità di esecuzione
- eventualmente la somma massima a disposizione dell'Amministrazione
- l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'Amministrazione, di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati
- le modalità di pagamento
- le modalità con cui dovranno essere presentati i preventivi
- quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

6. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da eseguire o dei beni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, comunque non superiore all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte a prezzi unitari validi per il tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o ditta che ha presentato il preventivo più conveniente.

7. La scelta del contraente può avvenire in base al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, oppure con l'offerta economicamente vantaggiosa, valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità, tempi e caratteristiche qualitative e tecniche.

In questo ultimo caso, offerta economicamente vantaggiosa, nella lettera d'invito dovranno essere indicati i criteri di valutazione in ordine decrescente.

Per i beni e servizi previsti dalle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o analoga istituzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/99 e s.m.i., i prezzi di cui alle convenzioni stesse sono

assunti a base d'asta al ribasso.

8. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo per interventi di importo superiore a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo dell'Ente . Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 20.000 Euro sono soggetti a postinformazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.

Articolo 8
Forma del contratto

1. Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 € il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune e la sottoscrizione della Determinazione di Affidamento, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata. La forma del contratto viene stabilita, di volta in volta in relazione alle specifiche esigenze, dal Responsabile dell'Area nella determinazione di affidamento.

2. L'atto di cottimo deve indicare:
   a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
   b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a

corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/99.

Articolo 9
Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

Articolo 10
Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma stanziata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta alla Giunta Municipale una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto del D.Lgs. 163/2006.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 11
Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 2, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del responsabile, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti alle eventuali economie da ribasso d'asta.

Articolo 12
Anticipo fondi

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

Articolo 13
Requisiti e garanzie

1. Per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia di importo pari o superiore ai limiti di cui all'art.1 del presente Regolamento l'impresa esecutrice deve:
• prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del DPR n. 554 del 21.12.1999;
• essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi di cui all'art. 125, comma 12, previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.
Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.
2. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso l'istruttoria d'ufficio.

Articolo 14
Regolare esecuzione

1. I Beni e servizi eseguiti in economia, aventi importo contrattuale superiore ai limiti stabiliti per l'affidamento diretto., sono soggetti ad attestazione finale di regolare esecuzione secondo le norme contrattuali previste, redatto dal Responsabile del Procedimento.
2. Il responsabile del settore può disporre il collaudo dei servizi o forniture eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.
3. L'attestazione di regolare esecuzione, di cui al comma 1, dovrà essere redatto entro 20 giorni, dalla conclusione del servizio o dalla fornitura.
4. I beni e servizi eseguiti in economia, aventi importo contrattuale inferiore ai limiti dell'affidamento diretto ,escluso I.V.A. non sono soggetti ad attestazione finale di regolare esecuzione se non a discrezione del Responsabile del Procedimento.
5. Alla liquidazione delle spese si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
6. I pagamenti saranno disposti non oltre 60 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva o per i casi di cui al comma 4 del presente articolo, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 15
Inadempimenti di contratti per cottimo

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Articolo 16
Oneri Fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa ;

Articolo 17
Clausole finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. I presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Torralba nella seduta del _____ con delibera n. ____;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
- è entrato in vigore il _____;

Torralba li, _____

Il Segretario Comunale

_____